A sostegno del ricorso la ricorrente deduce sei motivi:

- 1. Primo motivo, relativo a una violazione degli articoli 108, paragrafo 2, e 266 TFUE, nonché dell'articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, poiché la Commissione si è rifiutata di estendere il procedimento di indagine formale a seguito del parziale annullamento della decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008 (¹), con la sentenza del Tribunale dell'11 settembre 2012, emessa nella causa T-565/08, Corsica Ferries France/Commissione (²).
- 2. Secondo motivo, relativo a una violazione dell'articolo 107 TFUE, dell'obbligo di motivazione e del principio della parità di trattamento, nonché a un errore di diritto e a un errore manifesto di valutazione, in quanto la Commissione ha ritenuto che il prezzo negativo di cessione costituisse un aiuto di Stato.
- Terzo motivo, dedotto in subordine, relativo a una violazione del principio di proporzionalità e a un errore manifesto di valutazione, dato che la Commissione ha considerato che il conferimento di capitale pari a EUR 8,75 milioni costituiva un aiuto di Stato.
- 4. Quarto motivo, dedotto in subordine, relativo a un errore manifesto di valutazione, poiché la Commissione ha ritenuto che le misure di aiuto alla persona per un importo di EUR 38,5 milioni costituissero un aiuto di Stato.
- 5. Quinto motivo, dedotto in subordine, relativo a un errore di diritto e a un errore manifesto di valutazione, dato che la Commissione ha esaminato congiuntamente la compatibilità del saldo di EUR 15,81 milioni, versato a titolo degli aiuti alla ristrutturazione del 2002, con l'insieme delle misure del 2006.
- 6. Sesto motivo, dedotto in subordine, relativo agli errori manifesti di valutazione e a una violazione dell'obbligo di motivazione, in quanto la Commissione ha dichiarato gli aiuti alla ristrutturazione versati nel 2002 e nel 2006 incompatibili con il mercato comune.

(2) Sentenza dell'11 settembre 2012, Corsica Ferries France/Commissione (T-565/08, Racc., EU:T:2012:415).

Ordinanza del Tribunale dell'11 dicembre 2014 — Alban Giacomo/Commissione

(Causa T-259/12) (1)

(2015/C 056/41)

Lingua processuale: l'italiano

Il presidente della Terza Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 227 del 28.7.2012.

Ordinanza del Tribunale del 5 dicembre 2014 — Teva Pharma e Teva Pharmaceuticals Europe/EMA

(Causa T-547/12) (1)

(2015/C 056/42)

Lingua processuale: l'inglese

Il presidente della Sesta Sezione ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.

(1) GU C 46 del 16.2.2013.

⁽¹) Decisione 2009/611/CE della Commissione, dell'8 luglio 2008, riguardante le misure N C 58/02 (ex N 118/02) che la Francia ha applicato a favore della Société Nationale Maritime Corse-Méditerranée (SNCM) [notificata con il numero C(2008) 3182] (GU 2009, L 225, pag. 180).